



## **Nota di lettura sulle norme di interesse degli enti locali**

D.L. 78/2009

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

*Approvato dalla Camera il 28 luglio*

28 luglio 2009

## **D.L. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”**

Il decreto legge in oggetto è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 28 luglio 2009 dopo che il Governo aveva posto la questione di fiducia e ora è passato all'esame del Senato. Il provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad affrontare con interventi urgenti la situazione di crisi che sta attraversando il Paese.

Nel testo del provvedimento presentato dal Governo, i profili economico – finanziari di particolare interesse per gli Enti locali si individuano negli articoli 3,4, 9, 17,19 e 23.

Durante l'esame da parte delle commissioni riunite bilancio e finanze della Camera sono state introdotte ulteriori norme di interesse dei Comuni. In particolare si segnalano le modifiche all'art. 4-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico), all'art. 4-quater (Semplificazione in materia di contratti pubblici), all'art. **9 bis (Modifiche al patto di stabilità)**, all'art. 11-bis (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva) e all'articolo 15, comma 8-quinquiesdecies-duodevicies (Pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada).

### **Art. 3.- Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie**

Si tratta di un'operazione di “gas release” che avrà un significativo impatto, dato che il volume ceduto a prezzi europei è pari al 7% del totale nazionale e in Italia il costo dell'energia è superiore del 20%. Il decreto prevede anche la possibilità di accedere da parte degli utilizzatori finali agli stoccaggi di gas naturale e introduce regole di bilanciamento e “misure di degressività nelle tariffe di trasporto in ragione del coefficiente di utilizzo dello stesso”. Si tratta di misure che nel loro insieme potranno consentire alle imprese una gestione più attiva e meno costosa dell'energia termica.

### **Art. 4- Interventi urgenti per le reti dell'energia**

Pur apprezzando l'esigenza di interventi attraverso procedure rapide in materia di adeguamento delle reti di energia **si ritiene opportuno far presente l'utilità di coinvolgere nell'atto di redazione del piano di interventi i Comuni interessati al fine di prevenire eventuali ostacoli nella fase attuativa.**

### **Art. 4-bis- Disposizioni in materia di trasporto pubblico**

L'articolo introdotto dalle commissioni riunite bilancio e finanze della Camera prevede che le autorità che si avvalgono della facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto direttamente controllato, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento. Alle società che risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

#### **Art. 4-quater- Semplificazione in materia di contratti pubblici**

L'articolo in oggetto introdotto dalle commissioni riunite bilancio e finanze della Camera inserisce numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici (dlg n. 163/06), riguardanti tra l'altro l'offerta anormalmente bassa e la presentazione dei giustificativi. In particolare, la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

#### **Articolo 9- Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni**

L'articolo in esame contiene alcuni elementi di criticità che non sono stati chiariti durante l'esame da parte della Camera dei Deputati. In particolare:

- Viene affrontato il problema dei pagamenti delle spese in conto capitale, prevedendo una serie di azioni orientate al rapido pagamento dei creditori da parte delle Pubbliche Amministrazioni. In realtà, con tale disposizione, si tocca uno dei punti dolenti su cui **l'ANCI ha sempre insistito in tutte le sedi istituzionali. Infatti, gli Enti che sono tenuti al rispetto del patto di stabilità, non pagano (o hanno rallentato i pagamenti), non per disfunzioni organizzative, ma perché pagando, ossia ottemperando ad obblighi contrattuali, "sforerebbero il saldo del patto". Si ritiene pertanto che per sbloccare questi pagamenti non occorrono misure organizzative, bensì una norma che consenta una deroga o una revisione ai limiti posti dal patto di stabilità;**
- Si prevede che il funzionario che adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa (quindi ogni dirigente o posizione organizzativa legittimato alla sottoscrizione di determinazioni) abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio (e questo, per gli enti locali, è già previsto dall'art. 191 del Tuel) ed abbia l'obbligo di accertare, nel momento in cui assume l'impegno di spesa, che i pagamenti che saranno originati da questo impegno, siano compatibili con le regole della finanza pubblica vigenti. Ciò significa che l'ente, prima di impegnare la spesa deve:
  1. verificare se esiste lo stanziamento di bilancio (e ciò viene già fatto);
  2. verificare che quando da quell'impegno sorgerà la necessità di pagare, presumibilmente dopo 2 o 3 anni poiché sono questi i normali tempi di realizzazione delle opere cantierate, il pagamento possa avvenire rispettando i saldi imposti dal patto di stabilità ( fino ad oggi modificati con cadenza annuale). In pratica, tale nuova disposizione, implica che gli impegni per spesa in conto capitale sono possibili solo se, a normativa vigente, l'ente è in grado di smaltire tutti i residui passivi senza sfiorare gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno. Ciò significa, per un significativo numero di Comuni, non procedere ad appaltare nuovi lavori o opere pubbliche.
- L'effetto perverso cui dà luogo una tale disposizione è accentuato dalla previsione di una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al funzionario che non rispetti l'obbligo di accertamento, responsabilità che avrà la conseguenza di "frenare" l'avvio di procedure che comportino spese di investimento.
- Infine preme segnalare che l'articolo in esame dispone per il futuro una serie di autorizzazioni di spesa, anche se vincolate, per tutte le Pubbliche Amministrazioni ivi compresi i Comuni, mentre, per il passato, consente la liquidabilità dei crediti solo per le amministrazioni centrali.

- In proposito, merita una considerazione critica il contenuto della lettera b) del comma 1 che offre ai soli Ministeri la possibilità di impiegare, nei limiti delle risorse a tal fine stanziare con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, i fondi non utilizzati per liquidare crediti esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti dando, così, l'avvio ad un processo di smaltimento dei residui cumulati nel passato. Lo stesso trattamento non viene riservato alle altre Pubbliche Amministrazioni, nel caso specifico ai Comuni, a cui non è offerta alcuna possibilità di utilizzare i fondi non spesi relativi alle opere pubbliche, anzi la possibilità di impegnare le risorse disponibili viene ulteriormente rallentata dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

### **Art. 9 bis- Patto di stabilità interno per gli enti locali**

L'articolo 9-bis è stato introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite V e VI, della Camera modifica la disciplina vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali per l'anno 2009 al fine di escludere dai vincoli del Patto i **pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno 2009 dagli enti locali virtuosi**.

La **misura** dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un **importo complessivo pari a 2.250 milioni di euro, corrispondente al 4 per cento** dell'ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni con più di 5.000 abitanti, quali risultanti dai rendiconti degli enti relativi all'esercizio finanziario 2007 (ultimo disponibile).

Possono beneficiare della misura in questione **le province ed i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità relativo all'anno 2008 e le province ed i comuni** che, sebbene inadempienti per l'anno 2008, siano tuttavia stati **virtuosi nel triennio precedente** (e cioè abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2005-2007), **purché** abbiano registrato **nel 2008 impegni di spesa corrente**, considerati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare **non superiore a quello medio del triennio 2005-2007** (art. 77-bis, comma 21-bis, del D.L. n. 112/2008).

Il **comma 3** modifica il **termine per l'invio** al Ministero dell'economia e delle finanze **della certificazione** ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del **patto di stabilità interno per il 2008**, da parte delle regioni e degli enti locali, prorogandolo dal 31 maggio (termine fissato dal comma 16 dell'art. 77-*quater* del D.L. 5/2009) al **30 settembre 2009**.

Con riferimento specifico alla **certificazione** relativa al patto di stabilità interno **degli enti locali**, il **comma 4** modifica il comma 15 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, al fine di attenuare la sanzione prevista in caso di **ritardato invio** della certificazione stessa, nell'ipotesi in cui questa attesti il raggiungimento degli obiettivi del Patto. In tal caso, la disciplina generale contenuta nel citato comma 15 dell'art. 77-bis prevede che all'ente che adempie in ritardo all'invio della certificazione non si applicano tutte le sanzioni previste per l'inadempimento del Patto, ma soltanto il **divieto di procedere ad assunzioni** di personale a qualsiasi titolo, previsto dall'articolo 76, comma 4.

Si segnala inoltre che al comma 5, secondo periodo, sono contenute norme per l'attuazione delle misure connesse con il sistema di federalismo fiscale dettato dalla legge 42/2009 e che hanno quindi lo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, secondo quanto dispone l'articolo 117 Cost., secondo comma, lettera m). Nel dettaglio viene costituito un **fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale** della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da

istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo dovrà essere alimentato dai 'risparmi' conseguenti la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle partecipazioni ai tributi erariali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale (organismo previsto dalla legge 42/2009 per l'attuazione del federalismo fiscale) sono adottati i criteri per la **rideterminazione – a decorrere dal 2009 – dell'ammontare dei proventi spettanti alle regioni e alle province autonome** in misura tale da garantire disponibilità finanziarie per almeno 300 milioni annui.

Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2009 in esame.

I **commi da 6 a 8** recano disposizioni volte a consentire l'utilizzo dei **finanziamenti della Cassa depositi e prestiti**, concessi con ammortamento a carico dello Stato, in tutto e in parte ancora **non erogati, per finalità diverse** da quelle originariamente previste e, in particolare, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati allo sviluppo del territorio.

Il **comma 9** reca una **norma in favore del comune di Viareggio**. In particolare, si prevede l'**esclusione dal Patto di stabilità interno** delle somme trasferite dallo Stato per finanziare le **opere di ricostruzione** sostenute dal comune a seguito del **disastro ferroviario** del 29 giugno 2009 e le **relative spese effettuate dal comune**.

#### **Art. 11-bis- Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva**

L'articolo 11 bis, introdotto dalle commissioni bilancio e finanze della Camera, prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del commercio sulle aree pubbliche è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del DURC; entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL verifica la sussistenza del documento.

#### **Articolo 15, comma 8-quinquiesdecies, 8-duodevicies- Pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada**

I commi in oggetto sono stati inseriti durante l'esame nelle commissioni riunite e disciplinano una nuova modalità - il cui utilizzo è facoltativo per i Comuni - di estinzione dei debiti iscritti a ruolo, ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, derivanti da violazioni al codice della strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004.

Il comma 8-*quinquiesdecies* nel dettaglio consente ai Comuni di stabilire, con le forme previste dalla legge per l'adozione dei propri atti, che il **contribuente** possa estinguere il **debito** iscritto a ruolo, ovvero per il quale sia stata emessa ingiunzione di pagamento, derivante da **sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada** (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285), i cui verbali sono stati elevati **entro il 31 dicembre 2004, pagando** un importo che comprende:

a) una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

b) le spese di procedimento e notifica dei verbali;

c) un aggio per l'agente della riscossione, fissato nel 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente, a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per diritti di notifica della cartella.

Il comma 8-*sexiesdecies* prevede che i concessionari della riscossione informino i debitori, con avvio di apposita comunicazione, della facoltà di estinzione del debito appena esaminata. L'invio della comunicazione è effettuato nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto comunale con cui si dispone tale facoltà.

Secondo quanto previsto dal comma 8-*septiesdecies*, col medesimo atto è approvato il modello della comunicazione al debitore della nuova facoltà di estinzione del debito, nonché le modalità ed i termini relativi: al pagamento delle somme dovute da parte dei debitori; al riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione; alla rendicontazione delle somme riscosse;

Infine, il comma 8-*duodevicies* specifica che i pagamenti delle somme - iscritte a ruolo - perfezionati ai sensi della nuova procedura non comportano il diritto al rimborso.

#### **Art. 17- Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti** **Stabilizzazione**

L'articolo 17, ai commi 10, 11 e 12, prevede che le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, per il triennio 2010-2012, possano procedere all'immissione in ruolo del personale precario con tre diverse modalità.

**Il comma 10 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).**

Come noto, ai sensi del comma 558 della Finanziaria 2007 e del comma 90 dell'art. 3 della Finanziaria 2008, , **si tratta del personale non dirigenziale:**

- **in servizio al 1° gennaio 2007 a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;**
- **in servizio al 1° gennaio 2007 a tempo determinato che maturi tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;**
- **che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge Finanziaria 2007, ossia il personale che è stato in servizio nel periodo compreso fra il 2002 ed il 2006;**
- **che consegua i requisiti di anzianità di servizio triennale in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.**

**Durante l'esame da parte della commissioni bilancio e finanze è stata inoltre prevista la possibilità di innalzare la percentuale di riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle**

**leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.**

Il comma 11, poi, prevede che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 e dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia il personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007.

Il comma 12 prevede che, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni possono assumere il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, vale a dire il personale per il quale non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, in possesso del requisito di anzianità di servizio pari a tre anni maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione.

Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

Il comma 13 prevede infine che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

**La norma sembra imporre un ulteriore obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche relativamente alla possibilità di effettuare assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali espletate ai sensi dei commi 10 e 11.**

**Termini validità delle graduatorie**

Il comma 19 proroga ulteriormente i termini di validità delle graduatorie, prevedendo che le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

Si rammenta che l'art. 5 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (c.d. milleproroghe), aveva prorogato al 31 dicembre 2009 il termine delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

**Trattamento delle assenze per malattia e controlli**

Il comma 23 apporta significative modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per quanto riguarda le disposizioni direttamente applicabili alle amministrazioni locali, la lett. b) del comma 23, nel modificare il comma 2 dell'art. 71, prevede che la certificazione medica da presentare come giustificativo nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, può essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica o anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Al comma 3 dell'art. 71 è soppressa la disposizione che prevede che "Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi". Si torna, dunque, al regime antecedente all'entrata in vigore dell'art.71.

Viene abrogato, poi, il comma 5 che prevedeva che le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Il legislatore inoltre prevede che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Per quanto riguarda gli oneri derivanti dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, la norma prevede che questi rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali, chiarimento richiesto ripetutamente dall'ANCI ai Ministeri competenti.**

Pertanto, a decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata a tali scopi, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui medico - legali sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

### **Disposizioni in materia di lavoro flessibile**

Il comma 26 apporta modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al comma 2 dell'articolo 36, viene incluso tra le tipologie di lavoro flessibile cui possono ricorrere le pubbliche amministrazioni, anche il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rammenta, infatti, che il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge il 9 aprile 2009, n. 33, ha esteso anche alle pubbliche amministrazioni la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio.

Una ulteriore novità riguarda le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile.

In particolare, il comma 3 dell'art. 36 è interamente sostituito, per cui, secondo la nuova previsione, *"al fine di evitare gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento"*.

E' prevista inoltre una specifica sanzione a carico del dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile, al quale non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.

Nell'ambito del rapporto al Dipartimento della Funzione pubblica di cui al comma 3, le amministrazioni comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Viene aggiunto, poi, il comma 6 all'art. 36, prevedendo che *“Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b)”*.

Si rammenta che i commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 5 del decreto n. 368/2001 disciplinano il diritto di precedenza dei lavoratori assunti a termine, prevedendo che il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

A norma del comma 4-quinquies, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Il comma 27, infine, prevede che si applichino anche all'affidamento di incarichi esterni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 36, ossia l'obbligo di invio dei relativi dati al Dipartimento della Funzione pubblica nonché le sanzioni previste a carico dei dirigenti nel caso di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile.

### **Affidamento di incarichi esterni e controllo della Corte dei Conti**

Il comma 30 prevede, attraverso una integrazione dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 20/1994, nuove ipotesi di atti su cui si esercita il controllo preventivo di legittimità.

La norma infatti sancisce che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita, a norma dell' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche sugli atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché sugli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il comma 31 reca invece disposizioni in materia di controllo della Corte dei Conti. In particolare si dispone che il Presidente della Corte dei Conti, per le funzioni spettanti in materia di coordinamento della finanza pubblica anche in relazione al federalismo fiscale, può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, come spesso accade su temi rilevanti per gli Enti locali (patto di stabilità ed ICI). Le sezioni regionali di

controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

### **Art. 19-Società pubbliche**

La norma in commento interviene nuovamente in tema di società di capitali partecipate dagli enti locali e costituite per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici.

Il comma 1 della disposizione, estende i **divieti o limitazioni relativi alle assunzioni di personale** ed i limiti di spesa per oneri contrattuali e consulenze, previsti per le amministrazioni locali, anche alle società a partecipazione pubblica totale o maggioritaria.

Nello specifico, secondo il grado di controllo esercitato, i divieti validi per l'ente si applicano anche alle società titolari di affidamenti diretti di servizi; società strumentali che gestiscono servizi di natura non commerciale; società che svolgono servizi amministrativi a favore della pubblica amministrazione.

**Il testo prevede inoltre l'assoggettamento delle medesime società al patto di stabilità interno previa emanazione di un decreto del ministero dell'Economia**

### **Articolo 23- Proroga di termini**

La proroga al 31 dicembre 2009, di cui al comma 6 riguarda l'applicazione del regime transitorio definito dall'art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; sino a tale data spetta quindi alla regione o all'ente locale delegato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la trasmissione del provvedimento autorizzatorio alle Soprintendenze per i Beni architettonici e il Paesaggio, le quali entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione possono annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione stessa, qualora ritenga che non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio. Una volta superato il regime transitorio la competenza in materia tornerà alla Soprintendenza, che esprime parere vincolante sulle istruttorie, superando l'ente locale, verosimilmente con un allungamento dei tempi.

Non vi sono implicazioni dirette per i Comuni con il rinvio operato dal comma 11 relativamente all'iscrizione al Registro nazionale dei produttori di pile e batterie.

La proroga dettata dal comma 21 riguarda la possibilità di applicare in via sperimentale la Tariffa Integrata Ambientale (TIA). Tale previsione era stata introdotta in sede di conversione del DL 208/08, recante interventi straordinari in campo ambientale, che nella prima formulazione conteneva solamente la reiterazione del rinvio per l'anno 2009 per l'adozione della TIA, dato che sul territorio si era manifestata l'esigenza di introdurre tale tariffa. La legge di conversione n. 13/09 all'art. 5, comma *2quater*, quindi ha introdotto la possibilità per i Comuni, a partire dal 30 giugno, di adottare la tariffa anche in mancanza delle nuove disposizione regolamentari da emanare a seguito dell'introduzione della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 238 del Dlgs 152/2006 in sostituzione della vecchia tariffa del Dlgs 22/97. In mancanza dei regolamenti di attuazione del Dlgs 152/06 è possibile per i Comuni far riferimento al Dpr 158/99, dato che il comma 11 dell'art. 238 del Dlgs 162/06 prevede che fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, che a differenza del Codice dell'Ambiente, prevedono ad oggi la copertura integrale dei costi del servizio essendo scaduto il regime transitorio ivi previsto.

Si ritiene tale proroga non necessaria, perché riguarda un atto volontario per i Comuni che “possono” applicare la TIA qualora lo ritengano necessario e dal 1 luglio al 31 dicembre avrebbero i tempi tecnici per avviare la TIA dal 2010.